



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75021 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 posta in deliberazione a seguito di trattazione cartolare dell'udienza del 19 maggio 2020, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra
[redacted] e [redacted] titolare della ditta individuale denominata [redacted], rappresentati e difesi dall'avv. [redacted],

attori;

e
Unicredit s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti,

convenuta;

e
[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted],

convenuta;

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni delle parti: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati per l'udienza cartolare del 19 maggio 2020

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri [redacted]
[redacted], quale titolare della ditta individuale denominata



██████████ convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Unicredit s.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1. accogliere la domanda e, per l'effetto, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n° 4304684, per cui è causa, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità, l'illegittima e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai medesimi rapporti, con riferimento al tasso debitorio, alla relativa capitalizzazione, all'anatocismo, allo sfioramento del TSU, agli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute, nonché, a tutte le altre spese ingiustamente addebitate, così come evidenziato in narrativa; 2. sempre nel merito, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque, non espressamente concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375, 1418 e 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole; 3. accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte la nullità ex artt. 1418 - 1325 n° 2 c.c., del prestito personale contraddistinto dal n° n. 3235832, di originari € originari € 55.400,00; 4. in ragione di tutto quanto sopra, con riferimento ai rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare, dichiarare e rettificare l'esatto dare-avere (rectius: saldo contabile) tra le parti a seguito della rideterminazione del saldo contabile del conto corrente in oggetto, attraverso il ricalcolo e la ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi, a seguito di CTU contabile, con esclusione dei contesati addebiti derivanti da titoli e/o delle clausole nulle, nonché, considerando l'illegittimo menzionato prestito personale soprattutto in relazione al suo effetto compensativo - a seguito della declaratoria di nullità ex artt. 1418 - 1325 n° 2 c.c. - in ordine alla determinazione dell'effettivo saldo del conto corrente per cui è causa e nei termini, del pari, precisati in premessa; 5. accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte in narrativa, la nullità e/o inefficacia dei rapporti di garanzia e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dai garanti; 6. in ogni caso, accertato e dichiarato l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, in dipendenza di tutto quanto sopra e di ogni aspetto descritto, ivi compresa l'erogazione e l'impiego del sopra menzionato finanziamento concesso, l'illegittima gestione dei rapporti bancari e delle relative segnalazioni e

comunicazioni, l'applicazione di tassi usurari, la trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni illegittime, non corrette e/o erronee presso gli Archivi informatizzati pubblici e/o privati, soprattutto relativamente alle informazioni fornite alla Banca d'Italia, deputata alla gestione della "Centrale dei Rischi", nonché, in dipendenza di ogni ulteriore aspetto che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, condannare la stessa, anche in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia ed alla condanna della banca convenuta al pagamento, nei confronti della società attrice, dell'importo illegittimamente riscosso e risultante quale saldo attivo dei soprindicati rapporti, a seguito del loro ricalcolo e della loro ricostruzione, effettuata in coerenza ai superiori principi, anche a seguito di CTU contabile, con rivalutazione ed interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo».

Si costituiva la Unicredi s.p.a. la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «- in via preliminare di rito, dichiarare inammissibili e respingere tutte le domande relative al prestito n. 3235832 per mancata citazione in giudizio della sig.ra [REDACTED]; - in via preliminare di rito graduata, dichiarare inammissibili e quindi respingere tutte le domande avversarie in quanto generiche e carenti d'interesse ad agire, non essendo individuati in termini sufficientemente specifici e coerenti i diritti azionati e le condotte della convenuta che ne costituiscono la lesione; - in via preliminare di merito, dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. proposta in relazione al conto corrente, non avendo controparte dedotto né provato la chiusura del rapporto con saldo zero; - in via preliminare di merito graduata, dichiarare prescritti tutti i pagamenti intervenuti sul conto corrente in causa anteriormente al decennio a ritroso dal primo atto interruttivo ex adverso provato, ossia prima del 10.11.2007, o in subordine del 20.10.2007; - in via principale di merito, rigettate le istanze istruttorie avversarie, respingere in quanto infondate in fatto e in

diritto tutte le domande formulate dalla sig.ra [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della UniCredit S.p.a.».

Interveniva volontariamente la sig.ra [REDACTED], quale contestataria del prestito personale contraddistinto dal n. 3235832, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «- accolte le conclusioni tutte come precisate da parte attrice nell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie, accertare e dichiarare, ulteriormente, in ragione delle causali dedotte in narrativa, la nullità, ex art. 1418 - 1325 n° 2 c.c., del prestito personale, contraddistinto dal n° 3235832, di originari € 55.400,00. Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione».

Istruita la causa mediante consulenza tecnica disposta d'ufficio, Successivamente, all'udienza del 19 maggio 2020 trattata secondo modalità cartolari, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

1. Delimitazione del *thema decidendum*. La documentazione prodotta dalle parti.

La Sig.ra [REDACTED], quale titolare della ditta individuale denominata [REDACTED] e debitrice principale, ed il [REDACTED], quale garante, hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione sul conto corrente ordinario n. 4304684 (poi rinumerato in 12491) di interessi anatocistici ed usurari, nonché spese e commissioni di massimo scoperto illegittime.

Inoltre, la predetta Sig.ra [REDACTED] e la terza intervenuta in giudizio, Sig.ra [REDACTED] hanno chiesto di dichiarare nullo il contratto di prestito personale n. 3235832 di originari €. 55.400.

Ciò posto, al fine di verificare le doglianze sollevate da parte attrice, è stata disposta apposita consulenza tecnica affidata al dott. Riccardo Mentil le cui conclusioni il Tribunale pienamente condivide per essere fondate su un esame attento e scrupoloso della documentazione in atti e prive di vizi logici o di giudizio.

Ebbene, l'ausiliare del giudice ha rilevato l'assenza in atti di una parte della documentazione (in particolare degli estratti di conto corrente



del I-II-III e IV trimestre 2001 comprensivi di riassunti scalari, degli elementi per il conteggio delle competenze e dei riepiloghi competenze e degli estratti di conto corrente del I-III e IV trimestre 2003 comprensivi di riassunti scalari, degli elementi per il conteggio delle competenze e dei riepiloghi competenze). Tuttavia, tali limitate carenze documentali non appaiono ostative alla rideterminazione del saldo. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha (condivisibilmente) affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass., 4 aprile 2019, n. 9526: nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).

Nel caso di specie, essendo il conto corrente in esame aperto in data 9 gennaio 2000 (e, come si vedrà, ancora in essere), le carenze documentali evidenziate dal consulente tecnico appaiono assolutamente limitate e non inficiano la validità dell'accertamento scientifico compiuto.

2. La inammissibilità della domanda di ripetizione.

Tanto preliminarmente chiarito, iniziando l'analisi dal conto corrente sopra indicato, è appena il caso di rilevare l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente con riferimento al conto corrente oggetto di causa. Orbene, appare certamente condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione di massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca. Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo

eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. Civ. n. 24418/10). La parte attrice, d'altra parte, non ha allegato, né dimostrato, la chiusura del rapporto in questione in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio (anzi ha essa stessa dedotto che il rapporto è ancora in essere), né ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro -come sopra già evidenziato- alcuna prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria.

La domanda di ripetizione proposta dalla parte attrice è, quindi, inammissibile.

3. L'anatocismo.

Con riferimento all'anatocismo, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, l'ausiliare ha provveduto a ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione delle competenze sino al 30.06.2000.

Secondo parte attrice, dovrebbero essere scomputati gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 1 luglio 2000 (e fino al momento di una nuova, specifica pattuizione in ordine all'effetto anatocistico).

Come è noto, il legislatore ha reso «legittimo» l'anatocismo bancario attraverso la modifica dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, intervenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), prevedendo, per l'appunto, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditor. Inoltre, il medesimo

art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».

In definitiva, attraverso tale modifica, al CICR veniva assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una disciplina circa la possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere.

Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio». La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela».

Va subito evidenziato che, successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425).

Tuttavia, la richiamata pronuncia di incostituzionalità - per come anche riconosciuto dalla recente Cass., 19 maggio 2020, n. 9140 sulla quale si tornerà diffusamente *infra* - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla l. 24 aprile 1998, n. 128, art. quinto comma), avendo la Corte costituzionale escluso «che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante». Appare, anzi, manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR. Al riguardo, il venir meno della «continuità logica con la delega», con la conseguente rottura della «necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata», è stato individuato dal giudice delle leggi in ciò: «il legislatore delegato, da un lato sancisce (*pro praeterito*), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delib. del CICR); dall'altro attribuisce (*pro futuro*), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata "validità ed efficacia" alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000» (Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 425 cit.). Occorre considerare, in proposito, che nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo ed estintivo con efficacia *erga omnes* è contenuta nel dispositivo della sentenza, da ritenersi, peraltro, posto in rapporto di correlazione necessaria con la motivazione le volte in cui soltanto quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'esatta portata e il preciso oggetto della pronuncia, quali

disposizioni di legge debbano ritenersi caducate (Cass. 17 dicembre 2004, n. 23506).

Escluso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia investito, direttamente, le modalità di adeguamento dei contratti in essere (avendo avuto ad oggetto, in via esclusiva, la sanatoria dei contratti già stipulati per il solo periodo antecedente alla delibera CICR), questa Sezione del Tribunale di Roma ha costantemente stabilito che la «comparazione» richiesta dal terzo comma della delibera in esame - la quale, come più volte segnalato, prevede la necessità di approvazione da parte del cliente nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali «comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate» - vada eseguito prendendo a riferimento le condizioni di fatto, concretamente applicate, e non le clausole negoziali inserite nei contratti anteriori che, sulla base della giurisprudenza formatasi a partire dal 1999, devono essere considerate nulle. Conseguentemente, questa Sezione ha più volte evidenziato che, salvo casi particolari, il «passaggio» da un regime (sia pure in punto di fatto) di capitalizzazione con periodicità diversa a sfavore del cliente (essendo trimestrale per gli interessi debitori ed annuale per gli interessi attivi) ad un regime di pari periodicità successivo alla delibera CICR costituisca un miglioramento della situazione.

Secondo la difesa del cliente, invece, l'adozione dell'anatocismo, ancorché in regime di pari periodicità, per il periodo successivo all'aprile 2000, costituirebbe una condizione oggettivamente peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, regime anche andrebbe individuato non già nelle condizioni concretamente applicate dall'istituto bancario, ma in quello derivante dalla inefficacia delle clausole contrattuali che consentivano l'anatocismo bancario. In particolare, la parte richiama, oltre che talune decisioni della giurisprudenza di merito, un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ora è necessario ripercorrere.

Ebbene, tale orientamento (si segnalano Cass., 21 ottobre 2019, n. 26769 e Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779, entrambe non massimate, e, soprattutto, la già richiamata Cass., 19 maggio 2020, n. 9140, diffusamente motivata), pur ribadendo che la pronuncia di incostituzionalità non ha messo in discussione il potere regolamentare del CICR relativamente al transito dei contratti precedenti al nuovo regime, ha evidenziato che ciò non implica che detta incostituzionalità abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere

regolamentare ha costituito espressione. E, infatti, nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità, l'operazione di raffronto, imposta dalla delibera, tra le condizioni precedentemente applicate e le nuove si dimostrerebbe inattuabile. In altre parole, la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera non sarebbe più, in concreto, in vigore con la conseguenza che l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti una clausola anatocistica (con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione.

In realtà, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità poggia su un assioma costituito, sostanzialmente, dalla individuazione di una sorta di rapporto di «pregiudizialità» tra la proposizione normativa che «sanava» le clausole anatocistiche contenute nei contratti precedenti e quella che conferiva al CICR il potere regolamentare concernente l'adeguamento dei vecchi contratti alle nuove condizioni.

Ebbene, ad avviso del Tribunale, non appare condivisibile ravvisare la sussistenza di tale rapporto di pregiudizialità.

In primo luogo, come già evidenziato, la pronuncia dichiarativa della illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 (come correttamente riconosciuto anche dalla decisione della Suprema corte qui criticata) non ha inciso sul potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti con la nuova disciplina, con la conseguenza che la disciplina transitoria di cui all'art. 7 non è direttamente travolta da quella pronuncia. Né la circostanza che la delibera CICR sia anteriore alla pronuncia di incostituzionalità appare rilevante per giungere ad una conclusione diversa, potendo, al contrario, il ragionamento essere «rovesciato». Infatti, essendo la decisione della Corte costituzionale intervenuta in un momento successivo all'adozione della delibera del CICR, certamente, il giudice delle leggi ben avrebbe potuto valutare, in termini di illegittimità costituzionale, il meccanismo (nel suo complesso) di adeguamento e dichiarare espressamente la illegittimità dell'art. 25 nella parte in cui conferiva al CICR il potere di adeguare i contratti già in essere.

Proprio in ragione dell'assenza di questa corrispondenza biunivoca tra sanatoria delle disposizioni precedenti e potere regolamentare concernente l'adeguamento di quelle disposizioni, deve ritenersi che il riferimento, contenuto nel più volte menzionato art. 7, alle «condizioni precedentemente applicate» vada compiuto, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime condizioni (intese come pattuizioni), alla sola

concreta applicazione che esse hanno avuto nell'ambito del rapporto negoziale esistente tra le parti.

D'altra parte, il significato del termine «condizioni» appare ambivalente potendo esso fare riferimento tanto alle condizioni contrattuali pattuite quanto a quelle in concreto utilizzate dall'istituto di credito: ma se il termine «condizioni» può apparire, appunto, ambivalente, il suo significato è, nell'ambito dell'art. 7, immediatamente chiarito attraverso l'utilizzo del participio «applicate». Da tale riferimento emerge chiaramente la volontà di operare il confronto non già con clausole contrattuali, ma con la situazione di fatto emergente dalla applicazione della capitalizzazione (in termini di non reciprocità temporale) degli interessi.

Secondo la Corte di cassazione, «l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima. In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione *in facto* della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità *in jure* che la connota, poteva trovare una sua motivazione all'indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poichè la Delib. è anteriore rispetto a tale momento la soluzione interpretativa suggerita dalla banca ricorrente appare priva di ragionevole fondamento».

Sotto questo profilo, ritiene il Tribunale che la proposizione normativa che conferisce al CICR il potere regolamentare risulta autonoma rispetto alla (diversa) proposizione che sanava la validità delle clausole contenute nei contratti precedenti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima non può, in assenza di chiare indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, giungere fino a rendere completamente inapplicabile la prima. D'altra parte, se è vero che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma può avere effetto su altre disposizioni normative, è anche vero che quest'ultime possono assumere un significato diverso proprio a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle prime. In questa prospettiva, anche a voler concedere che il redattore della delibera CICR avesse presente una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima (pur potendosi quello stesso redattore

porsi il dubbio risultando le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale assai precedenti), ben potrebbe conferirsi un significato parzialmente diverso alla disposizione dell'art. 7 (precisamente, dando rilievo, nel giudizio comparativo, non alla validità delle clausole anatocistiche, ma alla situazione di fatto esistente) proprio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della sanatoria delle clausole precedenti.

Né, ritiene questo Tribunale, l'esegesi qui proposta finirebbe per conferire rilevanza ad un dato quale l'esecuzione di una clausola nulla che, come è noto, salve le eccezioni previste (artt. 590, 799, 2126 c.c.), è sprovvista di rilevanza giuridica.

Ora, in primo luogo, il legislatore è legittimato a dare rilevanza giuridica all'esecuzione della clausola nulla: non si vede, infatti, la ragione per la quale il legislatore possa dare rilievo all'esecuzione di una disposizione testamentaria nulla (così come previsto dall'art. 590 c.c.) e, al contrario, non possa prendere in esame, peraltro ai soli fini comparativi, l'esecuzione di una clausola anatocistica nulla. E ciò, precisamente, sembra aver fatto il legislatore attribuendo al CICR il potere di regolamentare - ovviamente solo per il futuro - le clausole anatocistiche senza necessariamente passare per una rinegoziazione di esse. D'altra parte, appare anche evidente che la volontà del legislatore era proprio quella di evitare, per quanto possibile, di procedere ad una rinegoziazione delle clausole di tutti i rapporti contrattuali in essere, evidentemente considerando che porre un tale onere a carico del sistema bancario fosse comunque eccessivo e, sostanzialmente, inutile. Al contrario, l'orientamento qui criticato finirebbe per giungere ad una completa abrogazione del disposto della delibera CIRC e, dunque, di ogni possibilità, in assenza di espressa rinegoziazione, di adeguamento dei contratti precedenti.

Comunque, sotto altro profilo, l'orientamento cui aderisce questo Tribunale non giunge in alcun modo a conferire esecuzione alla clausola anatocistica contenuta nei contratti precedenti. Quest'ultima è e resta nulla e, nelle operazioni di ricostruzione dei saldi dei conti correnti aperti antecedentemente, vengono scomputati tutti gli interessi anatocistici. L'unico rilievo che assume la (concreta applicazione della) precedente clausola nulla non ha ad oggetto la sua «esecuzione» (che presupporrebbe una sua ultrattività con esclusione dell'eliminazione degli interessi applicati), ma soltanto una valutazione comparativa tra situazioni differenti ai fini delle modalità di adeguamento delle clausole

contrattuali. Ma quella valutazione comparativa non conferisce in alcun modo alcuna esecuzione alla precedente clausola che resta, sul piano applicativo, inefficace.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere dare seguito al proprio orientamento. Dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente regime di fatto applicato costituito da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e, invece, una capitalizzazione trimestrale per quelli a debito e quello successivo costituito da un regime di pari periodicità trimestrale per entrambe le parti, la situazione successiva non è affatto peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate. Ne deriva che ben poteva l'istituto di credito adeguarsi alla nuova normativa mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante informazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile.

Deve, dunque, concludersi che la Banca convenuta si sia correttamente adeguata alle prescrizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della delibera CICR, 9 febbraio 2000.

Conseguentemente, è stata conservata la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi dal 01.07.2000 fino alla data del 31.12.2013, stante l'applicazione della reciprocità degli interessi creditori e debitori.

Infine, dall'01.01.2014 è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi in conformità con quanto formulato nel quesito peritale.

4. Le altre doglianze di parte attrice relative al contratto di conto corrente ed il contratto di prestito personale nr. 3235832.

Con riferimento alle altre doglianze sollevate da parte attrice, il consulente ha rilevato il rispetto, sia al momento della sottoscrizione del conto corrente, sia al momento dell'esercizio dello *jus variandi* da parte della banca, della normativa antiusura.

Quanto alla variazione del tasso di interesse, il consulente, accertata la pattuizione scritta, ha applicato il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, sono stati calcolati gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato.

È stata, poi, accertata la pattuizione delle commissioni di massimo scoperto: per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della

Legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, il consulente ha escluso la commissione di massimo scoperto; successivamente è stata accertata l'osservanza, in merito alle stesse, dell'art. 2 bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. 2/2009, e dell'art. 117-bis a partire dall'1.07.2012 (decreto C.I.C.R. 20.06.2012 nr. 644).

In ragione, infine, dell'eccepita prescrizione, sono state individuate le rimesse solutorie a pagamento delle competenze passive e spese applicate dall'Istituto di Credito precedentemente alla rimessa stessa (o con stessa data di disponibilità), con termine prescrizionale del 10.11.2007 in conformità con il quesito peritale. Successivamente tali rimesse sono state decurtate di un importo pari all'indebitato pagato dal correntista alla Banca Convenuta data la caduta in prescrizione del diritto alla ripetizione del pagamento. Per ciò che rileva i rapporti oggetto di consulenza tecnica si afferma che tutte le competenze passive trimestrali addebitate dall'istituto di credito (esclusi i bolli) sono state coperte dalle rimesse solutorie per il periodo intercorrente tra il I trimestre 2000 ed il II trimestre 2007.

Con riferimento al contratto di prestito personale nr. 3235832, parte attrice deduce la nullità di esso per essere stato utilizzato per ripianare le perdite relative al conto corrente n. 11025. Tuttavia, a prescindere da ogni altra considerazione, di tale circostanza non vi è prova documentale.

Quanto poi alla verifica della normativa antiusura, il consulente tecnico ha accertato che: a) il tasso effettivo globale alla data di stipula pari al 12,3706% è inferiore del tasso soglia pro tempore vigente relativo alla categoria credito personale pari al 19,3625%; b) il tasso di mora alla data di stipula pari al 10,00% è inferiore del tasso soglia pro tempore vigente relativo alla categoria credito personale pari al 19,3625%.

Deve, dunque, escludersi la nullità degli interessi pattuiti.

5. Conclusioni.

Alla luce dei condivisibili criteri adottati dal consulente tecnico, il saldo finale del c.c. 4304684 (già 12491) ricalcolato al 30.09.2017 è pari ad euro 52.447,27 a debito del correntista.

Devono essere, poi, rigettate tutte le domande aventi ad oggetto il contratto di prestito personale nr. 3235832.

Gli attori e la terza chiamata in causa, rimasti soccombente, devono essere condannati alla refusione, in favore della Unicredit s.p.a., delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate

come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m.
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

p.q.m.

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott.
Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*

- I) *accerta che il saldo finale del c.c. 4304684 (già 12491)
ricalcolato al 30.09.2017 è pari ad euro 52.447,27 a debito del
correntista;*
- II) *rigetta le domande proposte aventi ad oggetto il contratto di
prestito personale nr. 3235832;*
- III) *condanna i Sig.ri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED], in solido tra loro, alla refusione, in favore della
Unicredit s.p.a., delle spese della presente procedura che
liquida in €. 8.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*
- IV) *pone definitivamente a carico dei Sig.ri [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, le spese della
consulenza tecnica d'ufficio.*

Roma, 1 ottobre 2020

Il Giudice
(dott. Guido Romano)